

Bruxelles, 18 giugno 2026
(OR. en)

10802/26
ADD 1

COPEN 236
CT 82
DROIPEN 114
JAI 849

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	17 giugno 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 277 annex
Oggetto:	ALLEGATO RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO che valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 277 annex.

All.: COM(2026) 277 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 17.6.2026
COM(2026) 277 final

ANNEX

ALLEGATO

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

che valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

{SWD(2026) 148 final}

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

che valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

1 INTRODUZIONE

La direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (di seguito "direttiva") è entrata in vigore il 2 dicembre 2018. I 25 Stati membri dell'UE¹ vincolati dalla direttiva (ossia tutti ad eccezione della Danimarca e dell'Irlanda) erano tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 3 dicembre 2020.

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva, la presente relazione valuta in che misura gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla direttiva. La presente relazione è presentata come allegato alla relazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva, che valuta il valore aggiunto della direttiva.

L'analisi si basa sulle informazioni fornite dagli Stati membri alla Commissione europea fino al 20 ottobre 2025, nonché su uno studio esterno.

La direttiva stabilisce, in modo uniforme per tutti gli Stati membri dell'UE, definizioni dei reati e relative sanzioni al fine di combattere il riciclaggio, con l'obiettivo di facilitare la cooperazione di polizia e giudiziaria e impedire ai criminali di trarre vantaggio da sistemi nazionali meno rigorosi. Poiché il riciclaggio dei proventi illeciti costituisce un fattore fondamentale, determinante per lo sviluppo della criminalità organizzata, la direttiva contribuisce a indebolire la base finanziaria delle reti criminali e sostiene gli sforzi volti a smantellarle. Essa impone agli Stati membri di qualificare come reato, qualora sia commesso intenzionalmente, la conversione o il trasferimento di beni nella consapevolezza che provengono da un'attività criminosa, l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, della provenienza, dell'ubicazione, del movimento o della proprietà di tali beni, nonché l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione dei beni. La direttiva consente inoltre agli Stati membri di estendere il reato di riciclaggio ai casi in cui l'autore del reato "sospettava o avrebbe dovuto essere a conoscenza" che i beni provenivano da un'attività criminosa. Essa obbliga gli Stati membri a introdurre le circostanze aggravanti (ad esempio il coinvolgimento di un'organizzazione criminale o il riciclaggio attraverso attività professionali) e impone che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive, prevedendo una pena detentiva massima di almeno quattro anni e, se del caso, misure in materia di responsabilità delle persone giuridiche. La direttiva comprende norme in relazione alla competenza giurisdizionale e l'obbligo di congelare e confiscare i proventi e i beni strumentali; inoltre obbliga gli Stati membri a garantire che siano messi a disposizione strumenti di indagine efficaci per le indagini in materia di riciclaggio.

La relazione indica che gli Stati membri hanno compiuto notevoli sforzi per garantire l'allineamento delle normative nazionali alle disposizioni della direttiva, con alcune apparenti incongruenze e lacune da parte di un numero limitato di Stati membri.

¹ Laddove la presente relazione fa riferimento a "25 Stati membri" o a qualsiasi altro numero di Stati membri, si intende che tali Stati membri sono vincolati dalla direttiva.

Al di là dell'analisi fornita dalla presente relazione sulla base delle informazioni finora disponibili alla Commissione, è possibile che esistano ulteriori problemi nel recepimento e altre disposizioni non comunicate alla Commissione, oppure ulteriori sviluppi, legislativi e non, che incidono sul recepimento. Pertanto la presente relazione non dovrebbe impedire alla Commissione di continuare a valutare il recepimento e l'attuazione della direttiva negli Stati membri.

1 CONFORMITÀ DEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA PER SINGOLA DISPOSIZIONE

La presente sezione esamina il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri nel diritto nazionale, valutando articolo per articolo la completezza e la conformità delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali alle prescrizioni della direttiva.

Articolo 2 - Definizioni (compresi i reati-presupposto)

L'articolo 2 contiene tre definizioni. L'**articolo 2, punto 1)**, definisce come "**attività criminosa**" tutti i reati punibili con una pena detentiva di durata massima di almeno un anno o, qualora non sia prevista una pena massima, tutti i reati punibili con una pena detentiva di durata minima superiore a sei mesi. I reati che costituiscono attività criminosa sono considerati reati-presupposto del riciclaggio, vale a dire che gli Stati membri sono tenuti come minimo a qualificare come reato il riciclaggio di beni derivanti da tali reati.

Inoltre, indipendentemente dalle soglie di pena, gli Stati membri sono in ogni caso tenuti a includere una gamma di reati nell'ambito di ciascuna delle 22 categorie di reati elencate all'articolo 2, punto 1) (tra cui i reati armonizzati a livello dell'UE)².

La grande maggioranza degli Stati membri vincolati dalla direttiva è andata oltre quanto previsto dalla stessa, adottando il cosiddetto "approccio onnicomprensivo", in base al quale qualsiasi reato può costituire un reato-presupposto del riciclaggio. Cinque Stati membri (**Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Portogallo, Austria**) designano categorie specifiche di reati che possono rappresentare reati-presupposto del riciclaggio.

Tutti gli Stati membri hanno recepito correttamente la definizione di attività criminosa di cui all'articolo 2, punto 1).

L'**articolo 2, punto 2)**, fornisce un'ampia definizione di "**beni**" che possono costituire l'oggetto di un reato di riciclaggio. A tal riguardo, i beni sono definiti come beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti giuridici in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi. Sebbene non abbiano specificamente recepito il termine "beni" nella propria normativa in materia di riciclaggio, gli Stati membri prevedono spesso definizioni in altri testi giuridici, utilizzate anche ai fini della definizione dell'oggetto del riciclaggio, garantendo la conformità alla disposizione.

Se, da un lato, 23 Stati membri hanno recepito la definizione di beni di cui all'articolo 2, punto 2), dall'altro la legislazione di **Germania e Austria** non sembra considerare i costi

² Cfr. considerando 5.

risparmiati (quali le imposte trattenute attraverso la commissione di un reato fiscale) come beni passibili di riciclaggio. In sostanza, l'articolo 165, paragrafo 6, del codice penale austriaco esclude dall'ambito di applicazione del riciclaggio i meri risparmi, quali perdite non realizzate che non si sono verificate, le rinunce a crediti o le spese e gli oneri evitati. Ciò impedisce alle autorità austriache di applicare il reato di riciclaggio nel caso di denaro illecitamente risparmiato mediante mancato pagamento delle tasse e successivamente riciclato. Nella previgente versione dell'articolo 261, paragrafo 5, del codice penale tedesco, le spese risparmiate attraverso l'evasione fiscale erano esplicitamente incluse nell'ambito di applicazione del riciclaggio. Con una riforma nel 2021, tale paragrafo è stato soppresso, con la conseguente esclusione di tali costi risparmiati dall'ambito di applicazione. Pertanto entrambe le giurisdizioni sembrano ritenere che possano essere oggetto di un reato di riciclaggio solo i beni che rappresentano un incremento positivo del patrimonio di una persona, ad esempio il denaro ottenuto attraverso un reato di traffico di stupefacenti o un rimborso delle tasse. Tuttavia l'ampia definizione di beni contenuta nella direttiva comprende tutti i tipi di beni, incluse le spese risparmiate, anche se non espressamente menzionate.

L'**articolo 2, punto 3)**, definisce la "**persona giuridica**" come soggetto avente personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche. In modo analogo a quanto avviene per il termine "beni", molti Stati membri definiscono la "persona giuridica" in altri atti legislativi, applicabili anche ai fini dei reati di riciclaggio. Ciò è conforme alla direttiva.

Articolo 3 - Reati di riciclaggio

L'**articolo 3, paragrafo 1**, impone agli Stati membri di qualificare come reato a) la conversione o il trasferimento di beni, b) l'occultamento o la dissimulazione di varie caratteristiche dei beni e c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni, nella misura in cui l'autore di tali atti sia consapevole del fatto che i beni provengono da attività criminose.

Gli **Stati membri** hanno recepito tale disposizione in modi diversi. Sette Stati membri (**Bulgaria, Cechia, Grecia, Finlandia, Ungheria, Polonia e Romania**) hanno recepito l'elemento intenzionale in modo indiretto, facendo riferimento a principi generali del diritto penale secondo cui un reato è qualificabile solo in presenza di tale elemento. I restanti Stati membri hanno incluso esplicitamente l'elemento intenzionale nelle disposizioni nazionali che qualificano come reato il riciclaggio.

L'**articolo 3, paragrafo 2**, offre agli Stati membri la possibilità di qualificare come reato il riciclaggio anche nei casi in cui l'autore del reato non era a conoscenza, ma sospettava o avrebbe dovuto essere a conoscenza che i beni provenivano da un'attività criminosa (riciclaggio per negligenza). **15 Stati membri**³ si sono avvalsi di questa possibilità, qualificando come reato il riciclaggio per negligenza.

Considerando che la complessità dei sistemi di riciclaggio rende difficile dimostrare il reato-presupposto, la direttiva mira anche a rimuovere gli ostacoli pratici e giuridici al perseguimento del riciclaggio come reato a sé stante. A tal fine, essa obbliga gli Stati membri a consentire l'azione penale e la condanna per **riciclaggio senza richiedere una condanna per il reato-presupposto (articolo 3, paragrafo 3, lettera a))** e senza che le autorità siano tenute

³ Belgio, Cechia, Cipro, Croazia, Germania, Finlandia, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

a **determinare tutti gli elementi del reato-presupposto** (che potrebbero includere l'identità dell'autore dell'attività criminosa da cui provengono i beni) (**articolo 3, paragrafo 3, lettera b**)). Tale fattispecie è di seguito denominata "riciclaggio come reato a sé stante".

Sedici Stati membri⁴ non hanno recepito la disposizione in modo esplicito, ma **mediante un "recepimento implicito"**, ossia non menzionando espressamente nella propria normativa nazionale in materia di riciclaggio che devono essere soddisfatte condizioni quali l'esistenza di una condanna precedente o simultanea per il reato-presupposto o l'accertamento di tutti gli elementi fattuali e di tutte le circostanze riguardanti il reato-presupposto.

La Commissione rileva che la **soglia per dimostrare l'origine illecita dei beni in tribunale differisce notevolmente tra gli Stati membri**.

In **quattordici Stati membri**⁵ non è necessario specificare il tipo di reato-presupposto per dimostrare l'origine illecita dei beni. È sufficiente invece stabilire che i beni riciclati provengano da un'attività criminosa effettivamente commessa, il che facilita in modo significativo il perseguimento del reato di riciclaggio.

Tuttavia i tribunali di diversi Stati membri continuano a imporre norme rigorose per dimostrare l'esistenza di un reato-presupposto. **Dieci Stati membri**⁶ richiedono ancora alle autorità di identificare la categoria di reato cui appartiene il reato-presupposto (ad esempio traffico di stupefacenti, tratta di esseri umani, frode, ecc.). Tra questi, due **Stati membri (Bulgaria e Polonia)** richiedono una soglia probatoria specificamente elevata per quanto riguarda il reato-presupposto. La **Bulgaria**⁷ richiede ancora la dimostrazione del tipo di reato, nonché del momento e del luogo in cui è stato commesso. La giurisprudenza⁸ in **Polonia** richiede di stabilire in modo sufficientemente specifico che determinati beni derivino da un determinato reato-presupposto.

Come indicato anche nella relazione di valutazione, la **formulazione della direttiva è molto ampia e consente tale recepimento**. La direttiva prevede che sia possibile una condanna per riciclaggio "senza che sia necessario determinare tutti gli elementi fattuali o tutte le circostanze" del reato-presupposto; tuttavia tale formulazione implica che la legislazione possa comunque imporre alle autorità di dimostrare tutti gli elementi del reato-presupposto tranne uno.

Tenuto conto di questo ampio margine che la direttiva concede agli Stati membri, per quanto riguarda l'**articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e b)**, **non è stato individuato alcun caso di non conformità**.

Tutti gli Stati membri hanno recepito in modo conforme il fatto che i reati di riciclaggio si estendono ai beni provenienti da una condotta che ha avuto luogo in un altro Stato membro o in un paese terzo, qualora tale condotta costituisca un reato-presupposto se posta in atto nel territorio nazionale (**articolo 3, paragrafo 3, lettera c**)).

⁴ Belgio, Bulgaria, Cechia, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria.

⁵ Austria, Belgio, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

⁶ Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Estonia, Germania, Grecia, Polonia, Portogallo e Ungheria.

⁷ Articolo 253 del codice penale bulgaro.

⁸ Sentenza della Corte suprema sull'articolo 299, paragrafo 1, del codice penale.

Per ragioni di proporzionalità, l'**articolo 3, paragrafo 4**, offre agli Stati membri la possibilità di restringere l'ambito di applicazione di casi transfrontalieri in cui il riciclaggio è punibile, vale a dire quando il reato-presupposto ha avuto luogo in paesi in cui tale condotta non è qualificata come reato (requisito della "doppia incriminazione"). Tuttavia tale possibilità di restringere l'ambito di applicazione transfrontaliero non è prevista per alcune categorie di reati gravi. Nei casi di partecipazione a un gruppo criminale organizzato, terrorismo, tratta di esseri umani, traffico di migranti, sfruttamento sessuale, traffico di stupefacenti e corruzione, commessi in un altro Stato membro dell'UE o in un paese terzo, deve comunque essere possibile perseguire una persona per riciclaggio anche se la condotta che ha generato il denaro non costituisce reato nell'altro paese.

Otto Stati membri⁹ si sono avvalsi della possibilità di richiedere la "doppia incriminazione". Tuttavia, il **Lussemburgo**¹⁰ richiede la doppia incriminazione per alcuni dei reati per i quali tale principio non dovrebbe applicarsi, segnatamente la partecipazione a un'organizzazione criminale e al racket.

Infine, gli Stati membri devono garantire che le condotte qualificate come riciclaggio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), siano punibili in caso di "**autoriciclaggio**" (**articolo 3, paragrafo 5**), ovvero nel caso in cui la persona che ha commesso il reato-presupposto o vi ha partecipato stia riciclando i proventi del proprio reato.

Gli Stati membri hanno attuato tale disposizione nella propria legislazione nazionale **in modo esplicito o implicito**, non prevedendo come condizione che l'autore del reato-presupposto sia distinto dall'autore del reato di riciclaggio. Alcuni Stati membri hanno incluso nella propria legislazione nazionale **eccezioni che non incidono sulla conformità**, ad esempio la **Germania** richiede che i proventi illeciti siano in qualche modo immessi in circolazione, mentre **Italia ed Estonia** escludono dall'ambito di applicazione l'utilizzazione a fini di godimento personale. Non è stato pertanto individuato alcun caso di non conformità.

Articolo 4 - Concorso, istigazione e tentativo

L'**articolo 4** stabilisce che i **reati accessori, ossia il concorso, l'istigazione** a commettere un reato di riciclaggio e il **tentativo** di commettere un reato di riciclaggio, devono essere punibili come reati.

Tutti i 25 Stati membri hanno recepito correttamente l'articolo 4.

Articolo 5 - Sanzioni per le persone fisiche

L'**articolo 5** prevede che i reati di riciclaggio e i reati accessori siano **punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive**, specificando che i reati di riciclaggio devono essere punibili con una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni.

A tale riguardo, la Commissione osserva che la Svezia¹¹ ha fissato nella propria legislazione un limite massimo di due anni, mentre la **Grecia**¹² sembra non aver rispettato la soglia dei quattro anni nel caso in cui il reato-presupposto sia un reato minore, il che di fatto significa che

⁹ Austria, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Portogallo e Ungheria.

¹⁰ Art. 506-3, paragrafo 2, del Code pénal, in combinato disposto con l'articolo 5-1 del Code de procédure pénale.

¹¹ Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, 3 §.

¹² Articolo 39, paragrafo 1, lettera d), L. 4557/2018.

la sanzione per il riciclaggio non è sufficientemente severa per un'ampia gamma di reati-presupposto previsti dalla direttiva.

Articolo 6 - Circostanze aggravanti

L'**articolo 6, paragrafo 1**, stabilisce due circostanze aggravanti obbligatorie: quando il riciclaggio è **commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale** o quando è **commesso nell'esercizio delle attività professionali di un "soggetto obbligato"**, ossia un soggetto sottoposto a specifici obblighi in materia di comunicazione e verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio dell'UE¹³.

A tale riguardo, si segnala che **Lituania, Polonia e Slovenia** non hanno introdotto nella propria legislazione la circostanza aggravante del riciclaggio commesso da un soggetto obbligato; **Cipro**¹⁴ non prevede circostanze aggravanti per il concorso, l'istigazione e il tentativo di riciclaggio; la **Grecia**¹⁵ non può applicare le circostanze aggravanti qualora il reato-presupposto sia un reato minore, il che di fatto esclude un'ampia gamma di reati-presupposto stabiliti nella direttiva.

L'**articolo 6, paragrafo 2**, offre agli Stati membri la possibilità di introdurre due ulteriori circostanze aggravanti: **a)** quando i beni riciclati hanno un valore considerevole o **b)** quando i beni riciclati provengono da una serie di reati specifici¹⁶. **L'opzione a) è stata recepita da 14 Stati membri**¹⁷, mentre **l'opzione b) da quattro Stati membri**¹⁸.

Tutti gli Stati membri che si sono avvalsi delle opzioni le hanno recepite in modo conforme alla direttiva.

Articolo 7 - Responsabilità delle persone giuridiche

Ai sensi della direttiva, le persone giuridiche devono poter essere ritenute responsabili dei reati di riciclaggio, compreso l'autoriciclaggio. Ciò comprende le azioni di qualsiasi persona che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e detenga una posizione dirigenziale in seno a tale entità (**articolo 7, paragrafo 1**). Gli Stati membri devono inoltre garantire che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la carenza di sorveglianza o controllo abbia reso possibile la commissione del reato (**articolo 7, paragrafo 2**). La responsabilità delle persone giuridiche non dovrebbe tuttavia escludere la possibilità di avviare procedimenti penali nei confronti delle persone fisiche coinvolte in qualità di autori dei reati (**articolo 7, paragrafo 3**).

Per quanto riguarda la responsabilità delle persone giuridiche, la Francia non ha introdotto nella propria legislazione la possibilità di ritenere le persone giuridiche responsabili

¹³ Cfr. in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, *GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ultima versione consolidata disponibile alla seguente pagina: [EUR-Lex - 02015L0849-20241230 - IT - EUR-Lex](#).*

¹⁴ Parte I, §4, paragrafo 4, L. 188(I)/2007.

¹⁵ Articolo 39, paragrafo 1, lettera d), L. 4557/2018.

¹⁶ Partecipazione a un gruppo criminale organizzato o al racket, terrorismo, tratta di esseri umani e traffico di migranti, sfruttamento sessuale, traffico illecito di stupefacenti e corruzione.

¹⁷ Austria, Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Grecia, Lettonia, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria.

¹⁸ Croazia, Finlandia, Grecia e Spagna.

nei casi in cui i reati di riciclaggio erano stati resi possibili dalla carenza di sorveglianza o controllo da parte di una persona che occupava una posizione dirigenziale in seno a tale entità.

Articolo 8 - Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

L'**articolo 8** impone agli Stati membri di provvedere affinché una persona giuridica ritenuta responsabile a norma dell'articolo 7 sia **punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano, in ogni caso, sanzioni pecuniarie penali o non penali**. Tutti gli Stati membri hanno recepito tale disposizione in modo conforme.

Inoltre l'**articolo 8 elenca le opzioni per ulteriori sanzioni**, dall'esclusione del soggetto giuridico dal godimento di benefici o aiuti pubblici all'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, all'interdizione di esercitare attività commerciali, all'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, alla chiusura dei locali usati per commettere il reato e persino alla possibilità di un provvedimento giudiziario di scioglimento della società (ossia liquidazione). **19 Stati membri¹⁹ si sono avvalsi di una o più di tali opzioni. Sei Stati membri invece non sono ricorsi ad alcuna di esse.**

Tutti gli Stati membri che hanno fatto ricorso a tali opzioni le hanno recepite in modo conforme alla direttiva.

Articolo 9 – Confisca

L'**articolo 9** impone agli Stati membri di **assicurare che, se del caso, le loro autorità competenti congelino o confiscino** i proventi derivati dall'atto di commettere i reati di riciclaggio di cui alla direttiva in oggetto o di contribuire alla commissione di tali reati e i beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine, in conformità della direttiva 2014/42/UE²⁰.

Tutti i 25 Stati membri hanno recepito l'articolo 9 in modo conforme alla direttiva.

Articolo 10 - Giurisdizione

L'**articolo 10, paragrafo 1**, impone a ciascuno Stato membro di stabilire la propria **competenza giurisdizionale** per i reati di riciclaggio nel caso in cui il reato è commesso sul suo territorio (**articolo 10, paragrafo 1, lettera a**) o nel caso in cui l'autore del reato è un suo cittadino (**articolo 10, paragrafo 1, lettera b**). Tutti gli **Stati membri** hanno recepito la disposizione in modo conforme alla direttiva.

Per quanto riguarda l'**articolo 10, paragrafo 1, lettera b**), si segnala che specificamente nel caso in cui l'autore del reato sia cittadino dello Stato membro, la disposizione è stata recepita in modo divergente, in particolare per quanto riguarda il requisito della **doppia incriminazione**²¹.

¹⁹ Belgio, Cechia, Cipro, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria.

²⁰ Cfr. considerando 16 della direttiva sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale: "[...] *Gli Stati membri dovrebbero come minimo garantire il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato in tutti i casi previsti dalla direttiva 2014/42/UE. Gli Stati membri dovrebbero altresì prendere seriamente in considerazione la possibilità di consentire la confisca in tutti i casi in cui non sia possibile avviare o concludere il procedimento penale, tra l'altro in ragione del decesso dell'autore del reato*".

²¹ Questo è il principio secondo cui la competenza giurisdizionale può essere stabilita solo se la condotta in questione è qualificata come reato sia nello Stato che avvia l'azione penale sia nello Stato in cui è stata commessa.

In assenza di una disposizione specifica in materia, **10 Stati membri**²² sembrano aver attuato la direttiva senza prevedere esplicitamente la doppia incriminazione come condizione essenziale per l'affermazione della competenza giurisdizionale. Per contro, **11 Stati membri**²³ hanno espressamente inserito il suddetto requisito come condizione per stabilire la competenza giurisdizionale nei confronti dei propri cittadini. Nel frattempo, **tre Stati membri**²⁴ hanno esplicitamente escluso il requisito della doppia incriminazione per i reati di riciclaggio.

L'**articolo 10, paragrafo 2**, consente agli Stati membri di estendere la propria giurisdizione ai casi in cui **a)** l'autore del reato risiede abitualmente nel loro territorio o **b)** il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica stabilita nel loro territorio. **14 Stati membri**²⁵ hanno fatto ricorso all'opzione di cui all'**articolo 10, paragrafo 2, lettera a)**. **Dieci Stati membri**²⁶ si sono avvalsi dell'opzione di cui all'**articolo 10, paragrafo 2, lettera b)**, in modo conforme.

Articolo 11 - Strumenti investigativi

L'**articolo 11 prevede che strumenti di indagine efficaci**, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità, siano messi a disposizione delle persone, delle unità o dei servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di riciclaggio, compresi il concorso, l'istigazione e il tentativo²⁷. **Tutti i 25 Stati membri hanno recepito l'articolo 11 in modo conforme** alla direttiva.

2 CONCLUSIONI

Dato il ruolo determinante che il riciclaggio riveste per le reti della criminalità organizzata come strumento di finanziamento fondamentale, nonché come mezzo per assicurare proventi illeciti e infiltrarsi nell'economia legale, l'armonizzazione della risposta del diritto penale al riciclaggio costituisce una componente essenziale degli sforzi più ampi dell'Unione volti a smantellare le reti criminali, come sottolineato nella strategia europea di sicurezza interna ProtectEU²⁸.

La Commissione riconosce gli sforzi compiuti dagli Stati membri per adottare misure destinate a garantire il rispetto della direttiva. Sebbene permangano alcune incongruenze e lacune, nel complesso il recepimento della direttiva è stato sostanzialmente conforme e gli Stati membri hanno adottato misure complete per allineare le legislazioni nazionali alle norme dell'UE. La maggior parte degli Stati membri ha adottato una normativa specifica per soddisfare le prescrizioni della direttiva, mentre alcuni si sono basati interamente o in larga misura sulle disposizioni nazionali già esistenti.

Per garantire il pieno e corretto recepimento della direttiva la Commissione continuerà ad aiutare gli Stati membri ad affrontare le carenze individuate, anche monitorando e assicurando la conformità delle misure nazionali rispetto alle disposizioni della direttiva.

²² Bulgaria, Cechia, Finlandia, Italia, Lettonia, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.

²³ Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Germania, Estonia, Francia, Lituania, Lussemburgo, Spagna e Svezia.

²⁴ Grecia, Paesi Bassi, Romania.

²⁵ Austria, Belgio, Croazia, Estonia, Finlandia, , Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Spagna e Svezia.

²⁶ Austria, Cechia, Estonia, Grecia, Lettonia, Lussemburgo, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Spagna.

²⁷ Cfr. anche il considerando 19: "*È così opportuno garantire la disponibilità di un organico sufficiente, di misure di formazione mirate, di risorse e di una capacità tecnologica aggiornata. [...]*".

²⁸ [EUR-Lex - 52025DC0148 - IT - EUR-Lex](#).